



COMUNICATO F.E.I.

VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ELETTRICI

Il D.P.R. n. 462, entrato in vigore il 23 gennaio 2002, introduce l'**obbligo del datore di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie su:**

- 1. Impianti elettrici di messa a terra;**
- 2. Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche elettriche;**
- 3. Impianti elettrici in luoghi con pericolo d'esplosione.**

Elemento sostanziale del decreto in oggetto è la novità riguardante le **verifiche di legge**. Si ricorderà che precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 462, era compito dell'ISPEL effettuare la prima verifica e, delle ASL quelle periodiche, ed era loro la responsabilità per il mancato rispetto della periodicità delle verifiche stesse.

Con l'entrata in vigore del decreto in oggetto è il datore di lavoro che ha l'obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche e pertanto diviene unico soggetto responsabile.

Sono tenute al rispetto del DPR 462, tutte le imprese che hanno almeno un dipendente o più soci operativi.

A tal proposito ricordiamo che le verifiche vanno effettuate:

- 1. Ogni due anni dall'omologazione**, per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, in ambienti a maggior rischio di incendio e in tutti quei locali ove si svolgono attività soggette al Certificato Prevenzione Incendi.
- 2. Ogni cinque anni dall'omologazione** dell'impianto in tutti gli altri casi.
- 3. Se l'impianto non è mai stato omologato, nonostante la richieste effettuata all'ISPEL, è necessario provvedere immediatamente alla verifica.**

Nel caso in cui l'impianto sia stato omologato dall'ISPEL o dall'impiantista, **si deve accertare se dalla data di omologazione siano decorsi i termini (due o cinque anni)** ed in caso affermativo provvedere alla richiesta della verifica periodica.

Le verifiche degli impianti possono essere effettuate esclusivamente da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, o in alternativa dalle ASL o dall'Arpa.

SANZIONI

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal DPR 462, è previsto l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 4131,66.